



COMUNE DI ROANA

Provincia di Vicenza

Via Milano, 32 – 36010 CANOVE DI ROANA (VI)

TEL. 0424-692035 – FAX 0424-692019

REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO AI SERVIZI

E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 23/04/2004.
Modificato con deliberazione di Consigli Comunale n. 50 del 26/09/2007.

INDICE

Capo I	OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ	pag. 1
Capo II	SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI	pag. 4
Capo III	ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI	pag. 6
Capo IV	PROCEDURA	pag. 8
Capo V	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI	pag.10
Capo VI	NORME FINALI - DECORRENZA	pag.10

Capo I

OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990:

- a) disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dal Comune di Roana. La concessione di prestazioni agevolate, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune di Roana nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità;
- b) disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono al Comune prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- c) stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta comunale, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolati;
- d) adotta procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2

PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- d) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- e) concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3

FINALITÀ

I servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;

- c) superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- d) promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
- e) sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche a attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari del sistema scolastico e formativo;
- f) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- g) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

Capo II

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 4

DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

- 1) I servizi sociali del Comune di Roana sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani, ai nomadi, agli emigranti che rientrano dall'estero, agli immigrati extracomunitari e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.
- 2) Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.
- 3) Si articolano in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali sulla base di uno specifico modello operativo, al fine di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, le cause d'ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione.

Art. 5

DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

Hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali (art. 125 L.R. n. 11/2001), senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso:

- a) i cittadini e le famiglie residenti nel Comune di Roana;
- b) gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti nel Comune e che versino in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno;
- c) i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari residenti nel Comune o cittadini che, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge nazionale e regionale, versino in condizioni di indigenza;
- d) i cittadini extracomunitari e gli stranieri residenti nel Comune, presenti per motivi di lavoro e che siano in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo dello stesso e che versino in condizioni di indigenza;

- e) altre persone temporaneamente presenti nel Comune, che versino in condizioni di necessità e che siano bisognose di interventi non differibili, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie e una eventuale azione di rivalsa.

Art. 6

TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

Il servizio sociale del Comune di Roana si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socio assistenziali:

- a) interventi di servizio sociale professionale.

Sono quelli propri dell'assistente sociale e comprendono:

- analisi della domanda;
- segretariato sociale;
- consulenza psico-sociale;
- pronto intervento assistenziale;
- presa in carico del caso;
- consulenza e raccordo (per quanto possibile) nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato;
- mobilitazione delle risorse individuali, familiari e di quelle presenti a livello territoriale;
- partecipazione ad organi collegiali locali;
- verifica dell'efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai problemi rilevati ed affrontati;
- raccordo con i progetti obiettivo di settore o previsti dal Piano di zona dei servizi sociali.

- b) Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.

Sono quei servizi che sostengono la persona e il ruolo del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso e comprendono:

- assistenza economica (continuativa o straordinaria);
- servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.);
- interventi abitativi (azioni informative e di segretariato);
- assistenza domiciliare integrata (ADI);
- soggiorni climatici per anziani;
- telesoccorso e telecontrollo domiciliare.

- c) Servizi di sostituzione del nucleo familiare.

Sono quei servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. I servizi sostitutivi, se rivolti ai minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l'assunzione, in caso di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria minorile, a totale carico del comune degli oneri finanziari connessi quando non sia possibile la compartecipazione della famiglia.

Essi comprendono:

- affidamento etero-familiare di minori;
- appartamento protetto;
- comunità educativo assistenziali;
- casa di riposo;
- residenza sanitaria assistenziale (RSA);
- Casa famiglia
- Centro diurno socio-assistenziale;

- d) Tipologia delle prestazioni economiche:

contributi erogati con fondi comunali:

- “Minimo vitale”;
- assistenza economica straordinaria;
- contributo per pagamento totale o parziale retta Casa di Riposo, R.S.A ed altre strutture socio-assistenziali;
- contributo a famiglie affidatarie di minori;

contributi erogati con fondi statali o regionali:

- contributo per “Assegno di cura”(ai sensi della DGR 4135 del 09.12.2006);
- contributo per casi straordinari/eccezionali (LR8/86)assegno di maternità di base (art 74, 75 DLgs 151/2001);
- contributi per affitto-(Fondo Sostegno Affitti) (L. n. 431/98);
- assegno nucleo familiare (art. 65 L. 448/98);
- assegno di maternità di base /srt. 74 e 75 D.Lgs 151/2003);
- contributo per parti plurigemellari (L.R. n. 19/2000);
- contributo statale per eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche (L. n. 13/89);
- contributo regionale per eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche L.R. n. 41/93);
- contributo L. 126/80 e n. 31/86 e DPR 21/94 Morbo di Hansen;
- contributo provinciale per minori riconosciuti da un solo genitore (ex IPAD);
- contributi “Veneti nel mondo”/ rientro dall’estero (L.R. 2/2003);
- contributo L. 126/8’0 e 31/86 e DPR 21/94 “morbo di Hansen”
- e quant’altro verrà previsto dalla normativa.

Art. 7

DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all’alimentazione, alla salute, all’igiene della persona e della casa, all’affitto, al riscaldamento, all’abbigliamento, alla scolarizzazione, ai rapporti sociali.

Capo III

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

Art. 8

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ai sensi della normativa vigente si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni o servizi sociali o servizi assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati nel costo a determinate situazioni economiche.

Art. 9

INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate di cui al sistema di interventi e servizi sociali, viene introdotto l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La determinazione dell’I.S.E.E. è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e del successivo Dlgs n. 130 del 03.05.2000 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, successivamente modificato con DPCM n. 242 del 04.4.2001, sulla base dei dati forniti mediante il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 10

ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, avviene, di norma, in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Dlgs. n. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica. A tal fine può essere riservata una percentuale dei servizi e prestazioni sociali per ogni tipo di servizio o prestazione.

Art. 11

VARIAZIONI AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Dlgs n. 109/98 e successive modificazioni, l'amministrazione comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare ridotta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto citato.

Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. n. 109/98.

Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

Art. 12

RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'amministrazione comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'Isee secondo tali, più favorevoli condizioni e ne determinerà la data di decorrenza.

Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di un membro del nucleo familiare.

Art. 13

SOGLIA DI ACCESSO PER LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma gratuita al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed è esente da contribuzione sul costo delle prestazioni.

La Giunta comunale propone all'approvazione del Consiglio, contestualmente con l'approvazione del Bilancio di previsione, apposita deliberazione che determini, per ogni prestazione o servizio sociale e assistenziale, la soglia di accesso per la gratuità, rapportata alla diversa composizione del

nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. n. 109/98, (e successive modifiche ed integrazioni) adeguando i valori all'indice Istat sul costo della vita.

Art. 14

MODALITÀ E CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI O SERVIZI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore della “soglia di accesso per la gratuità” rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al “sistema integrato di interventi e servizi sociali” ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni o servizi.

La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la “soglia di accesso per la gratuità”.

ART. 15

CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Capo IV

PROCEDURE

Art. 16

MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare al Comune, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni sul proprio nucleo familiare e sulla situazione economica di tale nucleo necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), come prevista dalla normativa vigente (art. 25 Legge 328/00).
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio. Coloro che in sede di controllo risultino aver presentato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, potranno essere esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente..
4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo dagli uffici del Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
5. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni e il successivo rilascio dell'attestazione ISEE, i cittadini possono avvalersi anche di soggetti esterni, quali i CAF (centri assistenza fiscale), ciò anche ai sensi della circolare n. 217 del 12 dicembre 2001 dell'INPS con la quale lo stesso affida ai CAF la consulenza ai cittadini nella compilazione della certificazione relativa all'ISEE o a mezzo di apposita convenzione.
6. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
7. Per particolari casi sociali, il dirigente o funzionario delegato, potrà decidere che l'ammissione al servizio richiesto venga attivata anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

Art. 17

CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Roana esegue controlli a campione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 e art. 4 DLGS n. 109/1988 e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione o servizio sociale, con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze ed i dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

Il Comune può:

- stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri enti statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U.;
- richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la competenza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali;
- provvedere a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni ed adottare i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il dirigente avvia necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio e adotta ogni misura atta a sospendere, ridurre e/o revocare le prestazioni o i servizi concessi indebitamente.

Art. 18

RICORSI

I richiedenti la prestazione o servizi sociali o assistenziali la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorrere al Sindaco.

Possono altresì ricorrere al Sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione.

Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

Il Sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Capo V

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 19

SCHEDE SERVIZI E PRESTAZIONI

I servizi o prestazioni oggetto dell'applicazione del "ricometro", vengono di seguito esplicitati attraverso specifiche schede approvate dalla Giunta Comunale.

Ogni scheda dovrà comprendere:

- tipologia del servizio o prestazione;
- criteri di accesso al servizio;
- determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio;
- domande, termini e procedimento amministrativo.

GRUPPO 1: SERVIZI SOGGETTI A TARIFFAZIONE

1. assistenza domiciliare;
2. assistenza domiciliare integrata ;
3. pasti caldi a domicilio;
4. telesoccorso-telecontrollo domiciliare;
5. corsi di ginnastica/altri corsi per anziani;
6. soggiorni climatici-vacanza;
7. Università Adulti/Anziani.

GRUPPO 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

1. assistenza economica ordinaria "minimo vitale";
2. assistenza economica straordinaria;
3. interventi economici a sostegno della famiglia (contributo "nuovi nati");
4. integrazioni rette (Casa di Riposo, R.S.A ed altre strutture socio-assistenziali);
5. contributi con fondi regionali e statali;
6. assegnazione gratuita legna da ardere.

Capo VI

NORME FINALI-DECORRENZA

Art. 20

DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano, relativamente all'introduzione dell'ISEE, con la gradualità che la Giunta comunale riterrà più opportuna a tutti i servizi e prestazioni.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con delibera di consiglio comunale n°. 19 del 28.01.'91, modificato con del.ra di consiglio comunale n°. 37 del 30.04.'91, modificato con del.ra di consiglio comunale n°. 112 del 10.12.'96, modificato con del.ra di consiglio comunale n°. 17 del

26.03.'99, (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n°. 241) nelle parti riguardanti la disciplina dei servizi sociali, in particolare:

- il CAPO II:PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE, in quanto la materia è disciplinata dal presente regolamento e dalle schede applicative del presente regolamento e descrittive dei servizi, approvate dalla Giunta Comunale, come previsto all'art. 19.
- Art. 34: documentazione per i servizi sociali

Art. 21
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 22
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale relativa alla sua approvazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune di Roana.